Documento firmato digitalmente
Il Relatore
LUCIANO CAVALLONE

Il Presidente
MARIO CIGNA

Sentenza n. 1603/2025
Depositata il 20/05/2025
Il Segretario
UMBERTO RICCI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il 15/04/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
CAVALLONE LUCIANO, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Corte 2 Taranto n. 1603\2025, depositata il 20.05.2025

La variazione di domicilio eletto per il giudizio non va notificata alla parte contumace.

Nella ipotesi di mancata notifica dell'atto di appello al procuratore di parte , compete all'appellante riassumere il procedimento notificatorio entro la meta' del termine per l'appello.

La costituzione della parte appellate non sana il vizio di omessa notifica.

Avv. Giuseppe MAPPA

Fattispecie in cui il contribuente , nel corso di un giudizio di 1^ grado nel quale l'Ader non si era costituita in giudizio, aveva provveduto a comunicare la variazione del proprio domicilio depositandola presso la Corte di Giustizia.

Ader proponeva appello notificandolo l'ultimo giorno al vecchio indirizzo del legale di controparte e , nonostante il plico gli ritornava indietro per "indirizzo inesistente", iscriveva a ruolo l'appello.

Il contribuente venicva per caso a conoscenza dell'appello , si costituiva in giudizio ed eccepiva la totale improponibilita'\inammissibilita' dell'appello

- sull'appello n. 2194/2019 depositato il 28/06/2019

proposto da

Ag.entrate - Riscossione - Taranto

xxxxxx

ed elettivamente domiciliato presso xxx

contro

xxxxxxxx

Difeso da
Giuseppe Mappa - MPPGPP56S02G252N
Giuseppe Mappa - MPPGPP56S02G252N

ed elettivamente domiciliato presso avvgiuseppemappa@pec.giuffre.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2023/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 1 e pubblicata il 16/11/2018

Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 1xxxxxxx8 TARSU/TIA

a seguito di discussione in pubblica udienza

FATTO E DIRITTO

La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, con sentenza depositata il 16/11/2018, ha accolto l'opposizione di xxxxx, annullando l'atto di pignoramento presso terzi n° 1xxxx88 effettuato, nei suoi riguardi, dall'Agenzia Entrate Riscossione (con terzo pignorato il Ministero della Pubblica Istruzione): tanto per omessa notifica nei riguardi del contribuente.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha presentato ricorso in appello, di cui ha tentato la notifica al contribuente il 16/5/2019, non andata a buon fine per inesistenza dell'indirizzo, e che ha poi iscritto il 28/6/2019.
Ha proposto i seguenti motivi di gravame:

1. l'atto di pignoramento, di cui era stata tentata la notifica a xxxxx in data 22/2/2016, non andata a buon fine in quanto il destinatario risultava essersi trasferito dall'indirizzo di residenza, era, in ogni caso, stato regolarmente notificato al terzo pignorato in data 24/2/2016 a mezzo servizio postale;
2. regolare era stata la notifica degli atti presupposti, ovvero delle sei cartelle di pagamento e dei due avvisi di intimazione, perfezionatasi mediante il deposito presso la casa comunale di Pulsano ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ. (per assenza del destinatario presso la sua residenza) in diverse date tra il 2010 e il 2015 (come da copie degli avvisi di ricevimento allegate);
3. infondata sarebbe l'eccezione di prescrizione del credito alla luce delle avvenute notifiche degli atti tributari presupposti e del termine applicabile, quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., considerato l'effetto "novativo" delle obbligazioni originarie in un unico credito esecutivo e un'unitaria decorrenza della prescrizione, in base agli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112/1999;
4. legittime erano le sanzioni e gli interessi, in ragione della non intervenuta prescrizione.
5. Con atto di controdeduzioni depositato il 12/2/2020, il contribuente ha eccepito, preliminarmente:

- l'inammissibilità dell'appello per omesso completamento del procedimento di notificazione, essendo esso stato inviato al domicilio eletto per il primo grado (presso l'Avv. xxxx) e restituito per "*indirizzo inesistente*", avendo parte appellante omesso di riprendere il procedimento notificatorio entro un termine ragionevole, a pena di decadenza, indicato dalla Suprema Corte;
- l'inammissibilità della nuova documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in appello, volta a provare le notifiche degli atti, ai sensi degli artt. 345 cod. proc. civ. e 58 del d.lgs. 546/1992, non potendo essere prodotti nuovi documenti o indicati ulteriori mezzi di prova, se non ritenuti necessari per la decisione dal giudice o non fosse stata dimostrata l'impossibilità di produrli in primo grado per causa non imputabile alla stessa parte;
- l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto da avvocato del libero foro, in violazione degli art. 11 e seguenti d.lgs. 546/1992, e senza il rispetto dei principi di evidenza pubblica, non essendo il professionista officiato iscritto nell'elenco di quelli da nominare a rotazione per la difesa dell'ente pubblico.

xxxxx ha, in subordine, chiesto la rimessione in termini per la proposizione dell'appello incidentale, avendo avuto conoscenza dell'appello principale solo in data 23/1/2020 e del suo contenuto integrale solo il 5/2/2020, a seguito di accesso agli atti telematici.

Ha, pertanto, riproposto, con appello incidentale, tutti i motivi sollevati nel ricorso di primo grado, sia quelli ritenuti assorbiti dall'accoglimento del motivo relativo alla mancata notifica dell'atto di pignoramento, sia quello accolto, ovvero:

1. la nullità della notificazione dell'atto di pignoramento, ribadendo che l'atto non gli fu mai notificato correttamente, contestando l'asserito trasferimento riportato dall'ufficiale giudiziario (smentito dal certificato di residenza storico);
2. l'omessa notifica delle cartelle e dell'intimazione di pagamento poste a base del pignoramento, evidenziando per quest'ultima la mancata prova della ricezione della Comunicazione di Avvenuto Deposito;
3. la mancata notifica degli atti prodromici alle cartelle (avvisi di pagamento per bollo e ICI, avvisi di accertamento per IRPEF);
4. l'intervenuta prescrizione/decadenza dei crediti relativi a bollo (per gli anni 2001, 2003, 2004, 2005), ad ICI (per l'anno 2003), IRPEF (per gli anni 2010 e 2011), sostenendo che i termini erano già decorsi al momento delle presunte notifiche delle cartelle;
5. la nullità del pignoramento per difetto di motivazione, mancando l'indicazione dell'autorità a cui proporre ricorso e del relativo termine, nonché generica l'indicazione degli atti presupposti;
6. l'erroneità delle somme richieste a titolo di interessi di mora, sanzioni civili, compensi di riscossione, spese esecutive e diritti di notifica, ritenute immotivate e non dovute.

- - - - - - - - -

L'appello è inammissibile, come eccepito dalla difesa del contribuente.

Ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 546/1992 (rubricato: «*Luogo delle comunicazioni e notificazioni*»):

> «*1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione.*
> *2. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo*».

Nella specie, col ricorso introduttivo, sia il legale che il contribuente dichiaravano (quest'ultimo, in particolare, sottoscrivendo la procura alle liti in calce al ricorso) di eleggere domicilio in Taranto, Corso Italia, 373, presso lo studio legale dell'avvocato xxxxx

Con comunicazione depositata il 19/10/2018 presso la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, l'avvocato Giuseppe Mappa denunciava la variazione di domicilio, indicando, quale "*nuovo domicilio eletto*", quello di via Venezia, 278, Taranto, presso l'avv. xxxxxxx

Essendo contumace l'ente riscossore convenuto in giudizio, ai sensi del comma 2 del menzionato art. 17, la denuncia di variazione non andava notificata allo stesso.

Reputa questa Corte – tanto più considerando che con la procura il contribuente conferiva all'avv. Mappa "*tutti i più ampi poteri di legge*" – che tanto abbia determinato la variazione di domicilio anche nei riguardi del Ninfole: anche perché una scissione dei luoghi cui notificare o comunicare gli atti (a seconda, dunque, che siano indirizzati al difensore piuttosto che alla parte personalmente) avrebbe poco senso in un processo (qual è quello civile) fondamentalmente disciplinato dal principio secondo cui la parte è, *in toto*, rappresentata dal suo difensore, persino in caso di sua morte o estinzione non dichiarate (in tal senso, ad esempio, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2439 del 25/01/2024, Rv. 670065-01) e nel quale, espressamente, ogni difensore, anche non domiciliatario, è abilitato a ricevere, ai sensi dell'all'art. 170, comma 1, cod. proc. civ., tutte le notificazioni e le comunicazioni dirette alla parte rappresentata (Cass. Sez. 2, 26/09/2022, n. 27995, Rv. 665699-01).

Dunque, la parte appellante ha scorrettamente tentato di notificare l'appello presso il pregresso domicilio e, dunque, non potrebbe avvalersi del principio oltre richiamato, che richiede

l'incolpevolezza dell'errore compiuto.
Ad ogni modo, ove pure ciò non fosse, dovrebbero comunque applicarsi i principi che la giurisprudenza della Suprema Corte ha, a partire da Cass. Sez. U, Sentenza n. 17352 del 24/07/2009, Rv. 609264-01, reiteratamente ribadito, ovvero che: «*In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa*» (Cass. Sez. U., 15/07/2016, n. 14594, Rv. 640441-01).
Orbene, come ribadito di recente (e già, invero, evidenziato da Cass. Sez. U., 20/07/2016, n. 14916, Rv.40604-01):

> "*L'estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito è, dunque, condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto perché, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall'altro che quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento.*
> *Si tratta di principi, ribaditi dalla successiva giurisprudenza delle sezioni semplici (cfr. fra le tante più recenti Cass. 26 novembre 2021 n. 36933; Cass. 7 giugno 2021 n. 17378; Cass. 13 gennaio 2021 n. 384), che si armonizzano con quello enunciato da Cass. sez. un. 20 luglio 2016 n. 14916 secondo cui non è applicabile lo strumento sanante previsto dall'art. 291 cod. proc. civ. nell'ipotesi in cui «l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa». La fattispecie legale minima della notificazione, infatti, che ha lo scopo di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, richiede la consegna, ossia il «raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento», sicché solo qualora quest'ultima avvenga si può porre una questione di nullità della notificazione, sanabile ex tunc a seguito della rinnovazione disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. o per effetto del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ.*" (Cass. Sez. U., 28/04/2022, n. 13394, Rv. 664656-01; nello stesso senso la recente Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17559/2024, non massimata).

Nel caso di specie, dunque, anche ammesso possano applicarsi i principi appena richiamati, ovvero anche ammesso che il «*mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte*» (Cass. S.U. 13394/2022), il che non è, come detto, parte appellante sarebbe comunque incorsa nella decadenza sancita da Cass. S.U. 14594/2016, non essendosi in alcun modo attivata, nonostante l'omessa consegna dell'atto (per esser l'indirizzo "*inesistente*") e non potendosi parlare di sanatoria *ex tunc*, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., in ragione della costituzione della parte appellata, essendo del tutto mancata la consegna dell'atto e non potendosi, per quanto detto, parlarsi di notifica nulla.
Insomma, a tutto concedere a parte appellante, la notifica, tentata l'ultimo giorno utile (essendo la sentenza stata depositata il 16/11/2018), ovvero il 16/5/2019, avrebbe dovuto essere riattivata «*senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa*» (secondo la richiamata Cass. Sez. U., 15/07/2016, n. 14594, Rv. 640441-01 e la successiva giurisprudenza in materia: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25037 del 16/09/2021, Rv. 662139-01, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17577 del 21/08/2020, Rv. 658886-01, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2195 del 25/01/2019, Rv.): dunque, entro il 31/5/2019.

Ogni ulteriore questione è, evidentemente, assorbita.

Ne consegue l'esito in dispositivo, anche in relazione alle spese, in virtù del principio di soccombenza.

P.Q.M.

la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia – sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto n.2023/2018, proposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione nei riguardi di xxxxxxx e su quello incidentale di quest'ultimo, così provvede:

1. Dichiara inammissibile l'appello principale;
2. Liquidate le spese di lite in complessivi € 1.200,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed agli altri oneri e spese di legge, condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al loro pagamento a favore di xxxxxx

Taranto, 15/4/2025

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

(Luciano Cavallone) — (Mario Cigna)